



ISTITUTO COMPRENSIVO " Villa Lina -Ritiro "
Scuola ad indirizzo musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. di I grado
Via Sila, 29 - 98121 Messina - Tel. 090.363578 – 090.7384514
Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836
meic871006@pec.istruzione.it - meic871006@istruzione.it
www.icvillalinaritiro.edu.it

Circolare n.124

XVI ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"-MESSINA
Prot. 0009269 del 10/12/2021
08 (Uscita)

Ai Docenti Coordinatori di classe

E p.c.

Ai docenti dei scuola Primaria

E di Scuola Secondaria di I grado

Dell'Istituto

Loro Sedi

Oggetto: Obblighi relativi alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Pervengono a quest'Ufficio lamentele da parte del personale referente della Dispersione Scolastica circa resistenze del personale in parola a segnalare tempestivamente, secondo quanto pattuito con l'Osservatorio Provinciale, casi di inadempienza e frequenza saltuaria degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado. E' appena il caso di ricordare alla SS.LL. che la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è un **dovere d'ufficio**, e che il mancato rispetto di un dovere d'ufficio si configura come un illecito disciplinare, e stante la delicatezza della materia, potrebbe avere anche conseguenze penali.

Giova richiamare in questa sede preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica", nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell'obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione: - il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l'autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all'Autorità Giudiziaria; - l'art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare. Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo del reato previsto dall'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l'istruzione per dieci anni così come previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l'inosservanza dell'obbligo per la scuola primaria.

Si richiamano, pertanto, i principali adempimenti che incombono sul coordinatore di classe e sui Consigli di classe, significando altresì, che la presente circolare andrà firmata per presa visione, e le SS ll. forniranno per iscritto formale assicurazione di adempimento entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente.

La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare se le stesse sono giustificate da reali motivi o si configurino come assenze saltuarie

Al tempo stesso, sarebbe il caso di osservare e rilevare i segnali deboli predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell'obbligo. **A tal fine si è predisposta una scheda da compilare ogni mese per monitorare il fenomeno dell'abbandono, della frequenza saltuaria da compilare in ogni sua parte e consegnare alla Referente sulla Dispersione scolastica.**

I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all'attenzione del dirigente scolastico. La segnalazione di inadempienza deve essere inviata all'Ufficio Territorialmente competente per la valutazione della dispersione scolastica o ai servizi sociali competenti, in modo da dare origine, quanto prima, all'ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno.

La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell'ente locale; tuttavia, sarebbe opportuno che una prima restituzione al dirigente scolastico da parte dei servizi sociali territoriali avvenisse in un tempo congruo, che può essere quantificato in trenta giorni. Tale restituzione potrebbe riguardare un primo inquadramento della situazione familiare e una valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione. Le fasi successive della procedura sono di competenza dell'ente locale.

L'intera procedura prevede, altresì, un accompagnamento tale che all'individuazione dei minori a rischio disagio, conseguente alla fase di prima osservazione, segue l'instaurarsi di un naturale dialogo costante tra scuola, famiglia e servizio sociale che, attraverso incontri dedicati, prendono in carico i singoli casi e li accompagnano durante l'intero percorso di reinserimento scolastico.

Resta ferma, come già indicato, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

Per i motivi sopra esposti, si invitano le SS.LL. a rispettare scrupolosamente le tempistiche stabilite dalla Referente sulla Dispersione scolastica, onde adempiere ad un preciso ed ineludibile dovere d'ufficio. Si ringrazia per la collaborazione.

Messina li 10/12/2021

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa D'Amico Maria Concetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2,D.lgs 39/93